ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE DEL 12 DICEMBRE 1968 [1]

Nel procedimento 27/68 R promosso dal

R. F. RENCKENS, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avv. Jacques Putzeys, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. E. Arendt, rue Philippe-II, 34 B IV,

richiedente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, dott. Louis de la Fontaine, in qualità di agente, assistito dal dott. H. P. Visser't Hooft, membro del servizio giuridico della Commissione, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. E. Reuter, consigliere giuridico della Commissione, boulevard Royal, 4,

resistente,

procedimento avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione del provvedimento 26 giugno 1968 con cui la Commissione, in applicazione dell'articolo 4 del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, ha posto termine al rapporto di lavoro col richiedente, nonché la sospensione provvisoria della nomina del capo dell'Ufficio Stampa e Informazioni della Commissione dell'Aia (avviso di posto vacante Com/204),

Ritenuto in fatto che

Il richiedente, consigliere di grado A 3 presso la Direzione generale dell'Informazione della Commissione delle Comunità europee, con sede di servizio in Lussemburgo, con lettera 22 maggio 1968 del presidente della Commissione veniva informato che, per motivi di razionalizzazione dei servizi della Commissione, egli era stato incluso nell'elenco menzionato dall'articolo 4, n. 2, 1° comma, del regolamento 259/68. Il 14 giugno 1968 egli manifestava al presidente della Commissione le proprie obiezioni in proposito e il 24 giugno 1968 chiedeva di essere destinato all'Aia come capo servizio di quell'Ufficio Informazioni. Il 26 giugno 1968 la Commissione poneva definitivamente termine al rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 4 del

1 — Lingua processuale : l'olandese.

regolamento di cui sopra; contro questa decisione il richiedente proponeva un ricorso gerarchico, a norma dell'articolo 90 dello statuto, il 15 luglio 1968. Al ricorso gerarchico, il presidente della Commissione rispondeva il 31 ottobre 1968, confermando il provvedimento.

Con atto depositato in questa cancelleria il 13 novembre 1968, il richiedente chiedeva l'annullamento della decisione con cui si è posto termine al suo rapporto di lavoro, della decisione negativa opposta al suo reclamo e infine della decisione implicita di non attribuirgli il posto presso l'Ufficio Stampa e Informazioni dell'Aia.

Con atto separato egli ha chiesto, il 23 novembre 1968, la sospensione dell'esecuzione e della nomina. La Commissione, resistente, ha presentato le proprie osservazioni scritte il 23 novembre 1968, concludendo per la reiezione dell'istanza. Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza dell'11 dicembre 1968, dinanzi al presidente della Prima Sezione, in sostituzione del presidente della Corte, impedito.

In diritto

Per quanto riguarda l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento 26 giugno 1968, che ha posto fine al rapporto di lavoro, la mancata sospensione non può, allo stato degli atti, pregiudicare gli effetti della sentenza che verrà pronunciata. In caso di annullamento del provvedimento di cui sopra, la Commissione dovrà infatti mantenere in servizio il ricorrente e garantirgli un posto con mansioni corrispondenti al suo grado. Inoltre il provvedimento impugnato non può avere, sulla situazione finanziaria del richiedente, conseguenze tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione. Il regolamento 259/68, agli articoli 5 e 7, gli garantisce in ogni caso un'indennità mensile che lo pone al riparo dall'indigenza per un lungo periodo.

Per quanto riguarda l'istanza di sospendere provvisoriamente la nomina del capo dell'Ufficio Stampa e Informazioni della Commissione all'Aia, se deve considerare il rapporto intercorrente tra la decisione che ha posto termine al rapporto di lavoro e la decisione implicita, che il richiedente ravvisa nella mancata risposta, da parte della Commissione, alla lettera 24 giugno 1968 con cui egli chiedeva che gli fosse assegnato il posto dell'Aia. Le parti contrastano su questo punto. Secondo il richiedente, le due decisioni sono interdipendenti; secondo la resistente invece ciò non è vero. Spetta unicamente al giudice di merito pronunciarsi su questo punto. Qualunque sia per essere tale pronuncia, l'istata sospensione non è indispensabile onde garantire la piena efficacia della sentenza che verrà pronunciata.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentite le parti nelle loro deduzioni orali,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e lo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee,
visto lo statuto del personale della CEE,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie gli articoli 83-90, 95 e 96,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

pronunciandosi provvisoriamente,

così provvede :

1. **Le domande di sospensione dell'esecuzione e di sospensione della nomina sono respinte.**
2. **È riservata ogni decisione sulle spese.**

Lussemburgo, 12 dicembre 1968.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della prima Sezione
J. Mertens de Wilmars